

- 
- (<sup>1</sup>) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (<sup>2</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
  - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
  - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
  - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (<sup>3</sup>) Codice Taric: avena spuntata.
- (<sup>4</sup>) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (<sup>5</sup>) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (<sup>6</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (<sup>7</sup>) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (<sup>8</sup>) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
-